



COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 18 del 25/05/2020

OGGETTO: Prevenzione incendi - Gestione controllata della combustione in loco di piccoli cumuli di materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature o ripuliture - Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi.

IL SINDACO

Premesso che:

- * Ai sensi dell'art. 15 della L. 225/92, Il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il D. Lgs. 112/1998 comprende "la lotta agli incendi boschivi" nelle Attività di Protezione Civile;
- * L'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 classifica tra rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- * Il nuovo art. 185 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. n.205 del 3/12/2010, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti "*le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana*";
- * Da sempre ed ovunque in agricoltura si è fatto ricorso alla combustione controllata dei residui vegetali sui campi considerata, dagli agricoltori, una metodica non solo valida ma, a volte, insostituibile capace di assicurare la giusta pulizia e messa in sicurezza dei fondi dai pericoli di incendi, nonché, mediante la distribuzione delle ceneri, si rivela essere un valido apporto di nutrienti minerali per le piante, nonché fattore di arricchimento della flora microbica;
- * Il comma 6 bis dell'art. 182 del D. Lgs n. 152/2006 – comma introdotto dall'art. 14 comma 8 della legge n. 116/2014 .- stabilisce che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normale pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione di rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli o forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno facoltà di sospendere differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

VISTO il D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n.1 comprende la lotta agli incendi boschivi "nelle Attività di Protezione Civile";

DATO ATTO che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericolo sia in caso di incendi sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e

alterazione delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

RILEVATA l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

CONTEMPLATA la necessità di consentire, quando possibile, per modalità, tempi e luoghi, la pratica dell'uso-consuetudine locale all'abbruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio;

RITENUTO opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare, su tutto il territorio del Comune di Motta d'Affermo, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del c. 6 dell'art. 256 bis, introdotto dal D.L. 91/2014;

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lett.c),d), ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità;

CONSIDERATO CHE:

- nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti, giardini e uliveti, a carattere familiare, ubicate maggiormente in terreni impervi e/o in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali in appositi centri di gestione;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici.

VISTO l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTI:

- l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, Norme in materia ambientale;
- la direttiva europea 2000/29/CE;

VISTI l'art.14 c.8 del D.L. 24/06/2014 n°91, in G.U.R.I. del 24/06/2014 ha aggiunto il comma 6 bis all'art. 256 – bis (Combustione illecita di rifiuti) del D.L.vo 152/2006 e s.m.i. ed il comma 6 bis dell'art. 182 del D. Lgs. n.152/2006 introdotto dall'art. 14 comma 8 della Legge n°116/2014;

VISTI l'art.1 del D.A. – A.R.T.A. n°234/GAB del 30/09/2014 in G.U.R.S. n°44 parte 1^ del 17/10/2014 e la Circolare esplicativa n° 0131513 del 20/10/2014 del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina

VISTA la delibera consiliare n. 15 del 29.06.2009 avente per oggetto: “ Approvazione regolamento per l'accensione dei fuochi controllati in agricoltura” ai sensi dell'art. 40 L.R. 16/96.”

VISTA la comunicazione della Prefettura di Messina acquisita al protocollo al n. 1896/2020 del 22/05/2020

ORDINA

1. A tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi
2. A tutti i conduttori di area agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di strutture ricettive con annesse aree verdi pertinenziali a provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni

elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica, in particolar modo provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché ai tagli di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sul ciglio delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere pericolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo per tali le condizioni:

- **E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO ACCENDERE FUOCHI DAL 01 GIUGNO al 30 SETTEMBRE;**
- nel periodo compreso tra il **01 giugno ed il 30 giugno e tra il 01 ottobre ed il 31 ottobre**, previa richiesta da formulare sotto forma di assunzione di responsabilità da parte del responsabile dell'Ente o del proprietario, da presentarsi al Distaccamento Forestale competente per territorio, almeno 20 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature e ripuliture secondo i seguenti accorgimenti:
 - la combustione dovrà essere effettuata tra le ore **05,00** e non oltre le ore **09,00** con la sospensione nel caso di mutamento delle precedenti condizioni meteorologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);
 - il fuoco dovrà essere sorvegliato, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale fisicamente idoneo e fornito di attrezzature;
 - l'area utilizzata per la bruciatura delle stoppie dovrà essere preventivamente ripulita da foglie erbe secche ed altro materiale facilmente infiammabile per una fascia ampia almeno 15 mt. ed essere, ove possibile, ubicata nelle vicinanze di fonti idriche;
 - dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento;
 - possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiore a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature e ripuliture;
- dalla data di emanazione della presente ordinanza, ogni altro e precedente provvedimento in materia, ad ogni effetto di fatto e di diritto è abrogato e non più applicabile.
- chiunque avvista un pericolo di incendio o tema che il fuoco possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a dare l'allerta alle persone del luogo per un pronto intervento e messa in sicurezza delle persone, ove possibile, e darne immediato avviso:

ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde "115"

al Corpo Forestale mediante il numero verde "1515"

al locale Comando Carabinieri al n. "112" o tel. 0921/336082

alla Polizia Municipale al n. 0921/336086

al Responsabile Protezione Civile tel 0921/336086

A V V E R T E

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- per 15 anni non è possibile variare destinazione d'uso;
- per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco e inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con conseguenti impostazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 353/2000.

SANZIONI PER I TRASGRESSORI

- Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco si applica sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
- Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00 euro;
- La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamento civili e attività produttive su soprassuoli percorsi da fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20 comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

CONDANNE PENALI

Si applicano gli artt. 423, 423 bis e 449 e 650 C.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

ESECUZIONE DEI LAVORI IN DANNO

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

D I S P O N E

Che alla presente ordinanza venga data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, all'albo on line e sul sito internet del Comune www.comune.mottadaffermo.me.it e mediante l'affissione di avvisi murali.

La Polizia Municipale, I Carabinieri, Il Corpo Forestale, sono incaricati per la vigilanza ed il rispetto della presente ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- **Alla Prefettura di Messina;**
- **Alla Città Metropolitana di Messina;**
- **Al Dipartimento Regionale e Provinciale di Protezione Civile;**
- **Ufficio Provinciale Protezione Civile;**
- **Al Comando dei Carabinieri di Motta d'Affermo;**
- **Al Corpo Forestale di Mistretta;**
- **All'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina;**
- **All'Azienda Foreste Demaniali di Messina;**
- **A Tutti i Sindaci dei Comuni limitrofi.**

I N F O R M A

Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR Catania entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi (120) giorni.

Motta d'Affermo, li 25/05/2020

IL SINDACO
Dott. Sebastiano Adamo

